

REGOLAMENTO (CEE) N. 1835/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.